

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Carmine Capozzi, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° *omissis*/2016 RG, avente ad oggetto: azione di nullità contrattuale, promossa da Fornaciari Vincenzo e Bertolozzi Susanna, rap-presentati e difesi come in atti, contro Unicredit S.p.A., rappresentata e difesa come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

§ 1, - In data 03/10/2005 *omissis* e *omissis* (infra anche "mutuatari") concludevano con la Banca un contratto di mutuo ipotecario, a rogito del notaio *omissis*, per l'importo di euro 110.000,00, da restituire in n.180 rate mensili a partire dal 30/11/2005, con tasso d'interesse variabile e piano d'ammortamento alla francese, mutuo ancora in corso d'estinzione.

Sull'assunto che il contratto di mutuo non indicasse l'ISC (indice sintetico di costo) e che tale elemento fosse di carattere strutturale ai sensi del combinato disposto dell'art.117, co. 8, TUB, dell'art. 9 della Delibera CICR del 04/03/2003 e delle Istruzioni di vigilanza per le banche del 25/07/2003, i mutuatari hanno proposto, in tesi, un'azione di nullità dell'intero contratto e, in ipotesi, un'azione di nullità parziale della sola clausola relativa agli interessi, nel primo caso Instando per la rideterminazione del debito esistente, previa imputazione al solo capitale di tutti i versamenti da loro effettuati e, nell'ipotesi, chiedendo la rideterminazione del piano d'ammortamento con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli determinati ex art.117, co.7, lett. a) TUB e l'imputazione degli interessi pagati in eccesso, rispetto a quelli rideterminati, a restituzione del capitale e ricalcolo del debito residuo.

§ 2. - La banca si è costituita in giudizio contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e preliminarmente eccependo la nullità della citazione per genericità e indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi* ex art. 164 c.p.c., comma 4, non essendo indicate le poste ritenute illegittime, né sotto il profilo dell'*an*, né sotto quello del *quantum*.

§ 3 - L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizio dell'*editio actionis* è destituita di fondamento, la lettura dell'atto introduttivo permettendo agevolmente d'individuare sia la *causa petendi* che il *petitum*, così come sintetizzati nel § 1.

§ 4 - Soltanto recentemente (a partire dall'entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33), con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 116 TUB (v. art. 2, comma 17 del mentovato D.L. 3/15), le banche e gli intermediari finanziari, anche in relazione ai contratti di finanziamento diverso dal credito al consumo, sono stati obbligati a rendere noti "gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari". Peraltro, la violazione di tale disposizione, che afferisce all'informativa precontrattuale e alla relativa pubblicità delle condizioni economiche, non appare corredata di una puntuale sanzione.

Al tempo invece della stipula del contratto per cui è causa (ottobre 2005), il testo unico bancario, per i contratti diversi da quelli riconducibili al credito al consumo, non richiedeva ai fini della validità dell'intero contratto o della sola clausola relativa agli interessi una simile indicazione.

Sentenza Tribunale di Lucca, Giudice Carmine Capozzi n. 2335 del 22 dicembre 2017

In particolare, e diversamente da quanto ritenuto dagli attori, a tale conclusione non si può pervenire in forza dell'art. 117, co.8 TUB, che stabilisce: "La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia". La disposizione *de qua* attiene al potere conformativo della Banca d'Italia e riguarda la possibilità che essa determini il "contenuto tipico" di alcune tipologie contrattuali. La stipulazione di contratti difformi, dal contenuto tipico conformato, è sanzionata con la nullità totale del contratto.

L'esercizio di tale potere, in relazione al profilo in esame, non può essere individuato nell'emanazione delle Istruzioni di Vigilanza del 25.7.2003, precedute dalla delibera CICR 4.3.2003.

Anzitutto, il richiamo a quest'ultima delibera non è di alcun conforto alla tesi attorea, posto che non spetta al CICR emanare le disposizioni attuative dell'art.117, co.8 TUB ma soltanto alla Banca d'Italia.

Non a caso, l'invocata circolare CICR non menziona mai l'art.117, co.8 TUB, ma nella premessa, nel riportare le disposizioni del TUB in forza delle quali il CICR interviene, sono richiamati soltanto:

- (a) l'art.116, co.3 TUB, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi;
- (b) l'art.117, co.2 TUB, che attribuisce invece al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma del contratto;
- (c) l'art.118, co.1, che affida al CICR il potere di determinare termini e modi della comunicazione alla clientela delle modifiche unilaterali dei contratti;
- (d) l'art.119, co.1, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela.

Sintetizzando: il potere ex art.117, co.8 non spetta al CICR, che non lo ha certo esercitato con la delibera 4.3.2003, che riguarda la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali.

Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25.7.2003 sono attuative sul punto in esame della delibera CICR 4.3.2003 e, pertanto, esse non possono essere interpretate come dirette all'esercizio del potere conformativo previsto dall'art. 117, co.8 TUB.

Tale piana lettura è confermata dal fatto che la disposizione che prevede l'indicazione dell'ISC è contenuta nella Sezione II del Titolo X, Capitolo I, rubricata "Pubblicità e informazione precontrattuale", e non nella Sezione successiva, rubricata "Contratti", in cui l'art. 3 espressamente elenca gli elementi minimi che devono necessariamente essere presenti nell'accordo tra cliente e intermediario finanziario.

Pertanto, l'ISC non è un elemento strutturale del contratto di mutuo ipotecario, che, conseguentemente, nel caso in cui sia privo di detto indicatore, non può ritenersi nullo ex art. 117 TUB, comma 8 per difformità dal contenuto minimo stabilito dalla Banca d'Italia.

Per quanto riguarda la questione relativa alla nullità della sola clausola contrattuale di determinazione degli Interessi, sempre a causa della mancata indicazione dell'ISC, si osserva che il riferimento che i ricorrenti fanno alle conseguenze previste dall'art. 117, co.7, lett. a) TUB per la violazione del comma 4 del medesimo articolo, è del tutto inconferente. Infatti, quest'ultimo comma si riferisce all'indicazione, nel contratto, del "tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora": elementi, questi, che, dalla lettura dei documenti prodotti, risultano inclusi nel contratto di mutuo e nel documento di sintesi (doc. 1 del fascicolo di parte attrice). Al contrario, la disciplina specifica relativa alla mancata indicazione del TAEG (in questo caso ISC, dato il tipo di contratto di finanziamento) è contenuta nell'art 125-bis

Sentenza Tribunale di Lucca, Giudice Carmine Capozzi n. 2335 del 22 dicembre 2017

TUB comma 6 e 7, situato nel Capo II del Titolo VI, rubricato "Credito al consumo", che risulta inapplicabile alla fattispecie per cui è causa, dato che entrambi i mutuatari si qualificano esplicitamente come Imprenditori (v. pag.1 del contratto) e che, inoltre, ai sensi dell'art. 122 TUB, comma 1, lett. a), rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del suddetto Capo II "i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75,000 euro".

Pertanto, non costituendo l'ISC una clausola di determinazione degli interessi, delle spese e degli oneri applicati al contratto di finanziamento, ma come sopra detto (v. nota 1) un mero indice sintetico del costo, esso si sottrae al disposto del comma 7 dell'art. 117 TUB (in senso conforme, fra gli altri, Trib. Roma, ord. 19 aprile 2017) e, conseguentemente, la clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto non può essere dichiarata nulla.

§ 4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, decidendo in via definitiva, così provvede:

- respinge le domande attrici;
- condanna gli attori, in solido fra loro, a pagare le spese di lite in favore della banca convenuta, che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).

Lucca, 22.12.2017.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*